

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 13 luglio 2017 — Szeł Krajowej Administracji Skarbowej/Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

(Causa C-421/17)

(2017/C 357/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Szeł Krajowej Administracji Skarbowej

Resistente: Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

Questione pregiudiziale

Se la cessione di un immobile da parte di una società per azioni ad un azionista a titolo di corrispettivo per il riacquisto delle azioni del medesimo sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ [omissis].

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 13 luglio 2017 — Szeł Krajowej Administracji Skarbowej/Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

(Causa C-422/17)

(2017/C 357/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Szeł Krajowej Administracji Skarbowej

Resistente: Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che il debito d'imposta a titolo di acconti incassati dal soggetto passivo che fornisce servizi turistici, tassati secondo il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio agli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE, sorge nel momento indicato all'articolo 65 della direttiva 2006/112/CE.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 65 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, ai fini della tassazione, l'acconto incassato dal soggetto passivo che fornisce servizi turistici, tassati secondo il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio agli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE, è diminuito dei costi, di cui all'articolo 308 direttiva 2006/112/CE, effettivamente sostenuti dal soggetto passivo fino al momento dell'incasso dell'acconto.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.